



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

COMUNICATO

Oggetto: legge regionale n. 8 del 23/03/2015. Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. “Applicazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752, legge 17 maggio 1991 n. 162 e legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 19 comma 109”.

Ai sensi dell’art. 4 c.1 della legge regionale in epigrafe “La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.

Sulla base di quanto stabilito nella determinazione regionale, gli Enti gestori delle aree protette rilasciano apposita autorizzazione per l’esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi”.

Inoltre ai sensi l’art. 22 c. 2 della stessa norma prevede che “presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione è costituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi”

Poiché ad oggi non è stata raggiunta alcuna intesa con la Regione Puglia per la definizione dei parametri di gestione delle attività di raccolta dei funghi ipogei né è stato costituito alcun comitato tecnico in tutto il territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è vietata la raccolta dei tartufi.

